

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2727

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACASSI, LA PENNA, AGOSTA, SIMONACCI, LEONE RAFFAELE, BALDELLI

Presentata il 20 gennaio 1961

Modificazioni della legge 16 novembre 1950, n. 924, concernente la promozione all'ex grado VIII, gruppo A, di alcuni funzionari di pubblica sicurezza venuti a trovarsi in particolari situazioni durante la guerra 1940-43

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge del 16 novembre 1950, n. 924, si disponeva che i funzionari di pubblica sicurezza — i quali, pur avendo la prescritta anzianità per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneità od al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza (grado VIII, gruppo A, del cessato ordinamento) indetti con decreti ministeriali, rispettivamente, del 23 dicembre 1940 e del 30 settembre 1941, *perché richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni*, durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame — dovevano essere iscritti, qualora avessero superato le prove di successivi esami di idoneità o di merito distinto, nelle graduatorie dei candidati riusciti idonei nelle predette prove di esame e conseguire la promozione a commissario, ai soli effetti giuridici, con l'anzianità attribuita ai funzionari di pari grado che li seguivano immediatamente nell'ordine delle predette graduatorie.

Dall'esplicazione della citata legge beneficiarono soltanto due funzionari di pubblica sicurezza che avevano partecipato alle operazioni di guerra col battaglione agenti di pubblica sicurezza motociclisti dislocati in Balcania, rimanendo esclusi altri funzionari

che, sebbene durante la guerra 1940-43 fossero in servizio nelle terre occupate dalle Forze armate dello Stato (Croazia, Albania, Grecia, Francia) ed in generale, nelle zone dichiarate di operazione come la Balcania e la Dalmazia ed impiegati anche con i reparti militari, non furono considerati « mobilitati », non essendo intervenuto tempestivamente nei loro confronti il provvedimento di « militarizzazione », a seguito dei noti eventi bellici (8 settembre 1943).

I predetti funzionari dovettero subire tutti i disagi derivanti dalla particolarità del servizio di polizia disimpegnato in collaborazione con le altre Forze armate, in territorio nemico, ed affrontare più volte situazioni delicatissime culminate in conflitti a fuoco ed esposti a rappresaglie. Molti di essi, infatti, pagarono con la vita la loro dedizione al dovere ed alla Patria, specie in occasione dei noti avvenimenti dell'8 settembre 1943. È da notare, altresì, che alcuni di essi, volontariamente o perché trovatisi distaccati dal territorio metropolitano dopo l'armistizio, annoverarono, tra le loro benemeritenze, quelle della partecipazione attiva alle operazioni militari della guerra di liberazione, assumendo il comando di reparti militari.

Per la mancata estensione del beneficio di cui sopra, i funzionari di pubblica sicurezza,

che si trovarono nelle condizioni anzidette, furono superati e raggiunti nella carriera da moltissimi colleghi entrati nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con concorsi banditi dopo la cessazione delle ostilità.

Ad eliminare la sperequazione venuta a verificarsi con l'applicazione della legge n. 924

del 1950, provvede l'accluso progetto tendente ad estendere le disposizioni di essa a quei funzionari che vennero a trovarsi durante la guerra 1940-43 nelle condizioni su accennate e che hanno ben meritato verso il Paese e l'amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 novembre 1950, n. 924, sono sostituiti dal seguente:

« Ai funzionari di pubblica sicurezza — i quali, avendo la prescritta anzianità per esservi ammessi, non poterono partecipare all'esame di idoneità od al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza, indetti con i decreti ministeriali, rispettivamente, in data 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, ai sensi delle disposizioni allora in vigore sull'ordinamento giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, perché richiamati alle armi presso reparti mobilitati ed in servizio di polizia nei territori occupati (Dalmazia, Albania, Slovenia) e nei territori nazionali, compresi nei cicli operativi durante il citato periodo bellico, previsti dalla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito, ancorché non sia intervenuto nei loro confronti alcun provvedimento di militarizzazione o di mobilitazione, ed abbiano superato le prove di esami dei successivi concorsi di merito distinto o di idoneità indetti negli anni 1946-47 e 1949-50, vennero iscritti con la votazione riportata ed il coefficiente di anzianità allora posseduto, nella graduatoria unica formata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, degli idonei al concorso di merito distinto ed esame di idoneità ai quali avrebbero potuto partecipare in base alla loro anzianità di servizio — la decorrenza delle promozioni a commissario di pubblica sicurezza dei predetti, sarà riportata, ai soli effetti giuridici, alla data attribuita ai colleghi iscritti nella graduatoria unica cui vengono inseriti andando a prendere posto nella graduatoria stessa nel ruolo di anzianità dopo coloro che riportarono il medesimo totale coefficiente di votazione di anzianità.

ART. 2.

Nei confronti dei commissari di pubblica sicurezza, ai quali sarà retrodatata, a norma del precedente articolo 1, la decorrenza della promozione, dovrà essere ricostruita la posizione di carriera, sempre che in possesso di tutti gli altri requisiti, in rapporto all'avanzamento nelle qualifiche superiori conseguito dai pari grado che li seguivano nell'ordine di graduatoria.